



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 3 DEL 16-01-2025

OGGETTO: RIMBORSO ONERI DIFESA LEGALE AD EX AMMINISTRATORE COMUNALE - PROCEDIMENTO PENALE N. 3851/2016 RGNR TRIBUNALE DI NAPOLI NORD PRIMA SEZIONE PENALE □ SENTENZA N. 6670/2023

L'anno duemilaventicinque addì sedici del mese di Gennaio, alle ore 18:15 nella sala della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco MARIANNA DELL'APROVITOLA e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg.

<i>Componente</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
<i>DELL'APROVITOLA MARIANNA</i>	X	
<i>SARDO GIUSEPPINA</i>	X	
<i>SGLAVO NICOLA</i>	X	
<i>ESPOSITO NICOLA</i>		X
<i>BARBATO RACHELE</i>	X	

Numero totale PRESENTI: 4 – ASSENTI: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale SALVATORE CAPOLUONGO, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con nota assunta al prot. n°3631 in data 22/04/2024, l'Avv. Cito Iorio chiedeva il pagamento della parcella professionale - per un importo complessivo lordo di € 18.046,00, oltre CPA, con applicazione dei valori medi delle tabelle professionali - per la difesa della sig.ra "omissis" nel procedimento penale n°3851/2016 R.G.N.R., nel quale veniva imputata, unitamente ad altri, in qualità di ex assessore componente della Giunta Comunale di Carinaro nell'anno 2016 per aver approvato *"la delibera di G.C. n°26 del 01/03/2016, con cui si disponeva la proroga si al 31/12/2016 del servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola materna ed elementare, consentendo al sig. C.G. di svolgere la mansione di autista ed omettendo di verificare che lo stesso fosse sprovvisto dei requisiti in base alla mansione affidata"*
- il procedimento penale *de quo* si è concluso con la sentenza n°6770/2023 del Tribunale di Napoli Nord, prima sezione penale, che ha assolto la suddetta istante *"per non aver commesso il fatto"*;
- la predetta richiesta di rimborso veniva vagliata dal Responsabile del Servizio Legale - che ha avviato un procedimento istruttorio di particolare complessità valutativa, dovendo contemperare gli interessi della richiedente, da una parte, e gli interessi e la tutela dell'Amministrazione Pubblica, dall'altra parte - che con successiva nota prot.8544 del 11/09/2024, riscontrava al predetto legale rappresentando che allo stato attuale dell'ordinamento giuridico in materia, non si poteva procedere al pagamento diretto del legale, piuttosto che valutare un'eventuale richiesta di rimborso delle spese legali sostenute (e documentate) dall'interessata; inoltre, si rappresentava che l'importo prospettato in parcella non era sostenibile per le casse dell'Ente e si invitava a rimodulare la richiesta (rimborso di fattura e non pagamento del legale) e cercare di contenere quanto più è possibile l'importo - con applicazione dei valori minimi della tabella professionale;
- con successiva nota assunta al prot. n°12510 in data 10/12/2024, la sig.ra "omissis" chiedeva il rimborso delle spese legali sostenute - con allegate copie della fattura e del bonifico di pagamento - per un importo complessivo (calcolato sulla base dei minimi tariffari della tabella professionale) di € 6.737,50;

CONSIDERATO che:

- che l'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 - recante *"Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"* convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 6 agosto 2015 -ha sostituito il comma 5 dell'articolo 86 del D.Lgs. n. 267/2000 con il seguente: *"Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o*

colpa grave".

- che il rimborso *de quo* può essere effettuato "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" e che le somme necessarie trovano copertura sul cap. 312.0 del bilancio di previsione, e.f. 2024;
- che, infatti, la giurisprudenza contabile è ferma nel ritenere che gli amministratori, a differenza dei dipendenti pubblici, non hanno un diritto alla tutela legale, con onere a carico dell'ente amministrato, con la conseguenza che gli oneri assicurativi, di cui all'articolo 86, comma 1, primo periodo, T.U.O.L., e/o rimborso delle spese legali, ex articolo 86, comma 2, secondo periodo, T.O.U.E.L., a favore degli amministratori degli enti locali non costituiscono "spese obbligatorie". (Corte dei conti, sez. regionale Basilicata, n. 45/2017/PAR; da ultimo Corte dei Conti, sez. reg. contr. Campania n. 102/2016), pertanto la sostenibilità giuscontabile di tali oneri è stata normativamente condizionata dal citato articolo 86, comma 5, al rispetto del principio di cd. "invarianza finanziaria". ;
- inoltre, che secondo la giurisprudenza, fermo restando il limite generale della "invarianza finanziaria" ex art. 86, comma 5, TUEL, gli enti locali sono tenuti ad applicare i loro regolamenti sul rimborso delle spese legali ai propri amministratori, se adottati. Diversamente, seguiranno le regole generali sull'esercizio delle potestà discrezionali pubbliche, mediante provvedimenti di rimborso, rimessi alle loro responsabili determinazioni, in adesione ai consueti canoni di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, così da evitare anche ogni possibile conflitto di interesse. (così sez. reg. contr. Campania n. 102/2019), rimarcando, in particolare, l'impossibilità di impegnare somme per il rimborso di spese legali se non sono garantite le correlative entrate a copertura;
- quindi, preventiva programmazione della spese in bilancio – nel rispetto del principio dell'invarianza – cui far fronte con le ordinarie risorse a legislazione vigente; rispetto del limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247; predeterminazione, ex articolo 12, legge n. 241/1990, nelle forme previste dal rispettivo ordinamento, dei criteri e delle modalità cui l'ente deve attenersi per l'assegnazione o il riparto dello stanziamento. Ebbene, alla luce di tutto quanto testé esposto, spetterà all'ente locale interessato valutare la concreta sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per la rimborsabilità delle spese legali sostenute dall'amministratore.

RILEVATO, dunque, che al fine della rimborsabilità agli amministratori e ai dipendenti delle spese legali sostenute – e salvo quando testé rilevato per i soli amministratori comunali - il legislatore richiede, oltre che la conclusione del procedimento penale con sentenza di assoluzione o con l'emanazione di un provvedimento di archiviazione, la sussistenza dei seguenti presupposti: assenza di conflitto di interessi tra l'amministratore e l'ente di appartenenza; nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; assenza di dolo o colpa grave;

VISTI ED ESAMINATI tutti gli atti e documenti relativi al procedimento penale *de quo*, trasmessi dal predetto amministratore, per le necessarie e connesse valutazioni da parte di questo Ente;

VERIFICATO:

- che i fatti oggetto di contestazione in sede penale (quali definitivamente accertati in quella sede) sono stati posti in essere dall'interessata nell'esercizio delle proprie funzioni di amministratore del Comune di Carinaro e nell'adempimento dei propri doveri d'ufficio;
- che la vicenda giudiziaria in argomento è direttamente connessa con la funzione rivestita, nell'occorso, dall'ex amministratore;
- che, effettuata la necessaria valutazione *ex post*, non è ravvisabile alcun conflitto di interesse tra l'atto compiuto dalla richiedente ed i fini istituzionali dell'Ente;
- che, per detta ragione, è ravvisabile, altresì, il presupposto dell'esigenza di tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente, nonché della propria immagine, richiesto dalla normativa sopra richiamata;
- che il giudizio penale si è concluso con sentenza definitiva di assoluzione "per non aver commesso il fatto", dunque, non sussiste conflitto di interessi;
- che l'importo del rimborso è da ritenersi congruo, nonché "conveniente" per l'Ente, tenuto conto della richiesta iniziale superiore di circa undicimila euro;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Legalew in ordine alla regolarità tecnica della proposta e del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del T.U. Enti Locali;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI RICONOSCERE – ricorrendone tutti i presupposti di legge - il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dalla sig.ra "*omissis*", così come formulato con la nota prot. n°12510 del 10/12/2024, per un importo complessivo di € 6.737,50;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Legale i conseguenziali atti gestionali per il pagamento del predetti importo, a tacitazione di ogni pretesa ulteriore in merito alla causale della quale trattasi;

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, IV comma, D.Lgs. 267/00, con separata votazione espressa nei modi di legge, favorevole all'unanimità.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
MARIANNA DELL'APROVITOLA

Il Segretario
SALVATORE CAPOLUONGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all' albo pretorio del sito web dell' ente <http://www.comune.carinaro.ce.it> conforme all'originale in data 00-00-0000e resterà affissa per n. 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Generale
SALVATORE CAPOLUONGO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

[] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
SALVATORE CAPOLUONGO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI CARINARO

Proposta di Giunta Comunale

Segreteria Generale
Proposta n° 2/2025

**OGGETTO: RIMBORSO ONERI DIFESA LEGALE AD EX AMMINISTRATORE
COMUNALE - PROCEDIMENTO PENALE N. 3851/2016 RGNR TRIBUNALE DI NAPOLI
NORD PRIMA SEZIONE PENALE □ SENTENZA N. 6670/2023**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

[X]	II
Favorevole	Contrario

Carinaro, li 15-01-2025

Il Responsabile

CAPOLUONGO SALVATORE



COMUNE DI CARINARO

Proposta di Giunta Comunale

Segreteria Generale
Proposta n° 2/2025

**OGGETTO: RIMBORSO ONERI DIFESA LEGALE AD EX AMMINISTRATORE
COMUNALE - PROCEDIMENTO PENALE N. 3851/2016 RGNR TRIBUNALE DI NAPOLI
NORD PRIMA SEZIONE PENALE □ SENTENZA N. 6670/2023**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Favorevole	Contrario	Non Necessario

Carinaro, li 16-01-2025

Il Responsabile

FATTORE SALVATORE

ORIGINALE



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 16-01-2025

**OGGETTO: RIMBORSO ONERI DIFESA LEGALE AD EX AMMINISTRATORE
COMUNALE - PROCEDIMENTO PENALE N. 3851/2016 RGNR TRIBUNALE DI NAPOLI
NORD PRIMA SEZIONE PENALE □ SENTENZA N. 6670/2023**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione **BARBATO LUIGI** certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **17-01-2025** all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al **01-02-2025**,

Carinara, 17-01-2025

Il Responsabile della pubblicazione
BARBATO LUIGI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.